TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO

anno giudiziario

2013

inaugurazione

1 marzo 2013 Centro Pastorale Card. Urbani Venezia (Zelarino)

organico del Tribunale relazione del Vicario giudiziale intervento del Moderatore cenni storici sul TERT dati statistici attività 2012



UTILITÀ

T. E. R. Triveneto via Visinoni 4/C - 30174 Venezia - Zelarino ☎ 041.5464.470
Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica piazza della Cancelleria, 1 − 00186 Roma ☎ 066.988.75.20
Tribunale Apostolico della Rota Romana piazza della Cancelleria, 1 − 00186 Roma
T. E. R. Flaminio via Del Monte, 3 − 40126 Bologna
T. E . R. Lombardo piazza Fontana, 2 − 20122 Milano

RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE

 $Mons.\ Adolfo\ Zambon^{(*)}$

L'attività del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto si inserisce a pieno titolo nel cammino e nella vita della Chiesa. Non possiamo quindi non fare memoria, una memoria che poi si fa preghiera riconoscente e di intercessione, degli avvenimenti ecclesiali significativi che stiamo vivendo in questi giorni. Esprimiamo la nostra vicinanza nella preghiera a Benedetto XVI, Papa emerito, che ieri sera ha terminato il suo ufficio di Romano Pontefice, dopo la rinuncia annunciata l'11 febbraio scorso, ai sensi del can. 332 § 2. Nell'esprimere la nostra gratitudine per il servizio reso con ricchezza di luce per il popolo di Dio, imploriamo il Pastore supremo che continui a guidare la Sua Chiesa, certi che non verrà mai meno il Suo aiuto e il Suo sostegno.

La vita del Tribunale

L'occasione mi è gradita per un deferente saluto a S.E. mons. Francesco Moraglia, Moderatore del Tribunale, che è presente in mezzo a noi pur con tutti gli impegni che caratterizzano il Suo ministero. Ringrazio gli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi della Regione Ecclesiastica che hanno ringraziato dell'invito pur non potendo presenziare o si sono resi presenti tramite un loro Delegato. Un saluto particolare a mons. Stefano Ottani, Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio; la sua presenza ci ricorda la viva collaborazione, pur nei diversi gradi di giudizio, esistente tra i due Tribunali regionali. Saluto inoltre mons. Mons. Brian Edwin Ferme, Preside della Facoltà di diritto canonico di Venezia San Pio X. Infine, rivolgo il mio saluto ai giudici, ai difensori del vincolo, agli uditori, agli avvocati e ai cultori del diritto canonico presenti a

^(*) Vicario Giudiziale del TER Triveneto

questo incontro, per me particolarmente significativo, essendo la prima volta che ci ritroviamo insieme, dopo l'inizio del mio servizio come Vicario giudiziale.

Ricordiamo alcuni eventi rilevanti nella vita del Tribunale ecclesiastico, successivi al 7 febbraio 2012, data dell'ultima inaugurazione dell'anno giudiziario. In primo luogo rivolgo i miei (e nostri) distinti saluti a S.E. mons. Francesco Moraglia, eletto il 31 gennaio 2012 Patriarca di Venezia, diocesi in cui ha iniziato il suo ministero pastorale il 25 marzo 2012. Eletto a Presidente della Conferenza Episcopale Triveneta il 29 maggio 2012, e conseguentemente Moderatore del Tribunale Regionale (cf art. del Regolamento del TERT), è per ciascuno di noi un riferimento per l'azione, contemporaneamente giudiziale e pastorale, del Tribunale. Unisco ai deferenti saluti il ringraziamento per la Sua presenza in mezzo a noi in occasione del nostro incontro. Sono certo di farmi voce di tutti coloro che a vario titolo prestano la loro opera e collaborazione nel Tribunale. La Sua presenza, Eccellenza, è per noi segno tangibile dell'interesse dei Vescovi della nostra Regione ecclesiastica per l'operato del Tribunale e per l'apporto pastorale che questo può fornire, sia come attenzione alle persone in situazione matrimoniale difficile, sia per l'amore alla verità sulla condizione delle persone, uniti alla passione pastorale che non rinuncia mai alla ricerca della verità (cf Benedetto XVI, Allocuzione agli Uditori della Rota Romana, 28 gennaio 2006).

Con l'occasione ricordiamo anche S.E. mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, eletto Arcivescovo di Gorizia il 28 giugno 2012, che il 14 ottobre successivo ha iniziato il suo servizio pastorale presso quella Arcidiocesi. Unitamente rivolgo un pensiero di gratitudine a S.E. mons. Dino De Antoni, Arcivescovo Emerito di Gorizia, per la cura e la sollecitudine verso il Tribunale evidenziata sia quando ha operato come delegato dei Vescovi per tale compito, sia per gli ultimi mesi, in cui, in qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Regionale, ha seguito con ancora maggiore attenzione l'operato del Tribunale.

Tra gli avvenimenti principali che riguardano la vita del Tribunale, anzitutto abbiamo un motivo per ringraziare vivamente don Aldo Andreotti, che il 30 settembre scorso ha cessato il suo servizio come Vicario giudiziale, pur continuando con generosità il suo lavoro nel Tribunale come giudice. Don Aldo ha iniziato la sua collaborazione presso il tribunale il 1º marzo 1987 ed è stato cancelliere fino alla nomina di Vicario giudiziale aggiunto, il 14 aprile 2000. Ha svolto poi l'incarico di Vicario giudiziale dal 20 dicembre 2001, per quasi 11 anni, fino al 30 settembre 2012.

Ricordiamo anche don Fabio Franchetto, della diocesi di Treviso, che il 9 marzo 2012 è stato nominato Vicario giudiziale aggiunto, e don Alessandro Aste, della diocesi di Trento, che il 29 maggio 2012 è stato nominato Giudice.

Altri hanno terminato il loro ministero nel corso del 2012: don Bruno Tomasi, della diocesi di Trento, ha cessato l'incarico come Difensore del Vincolo il 04 maggio 2012, mentre hanno esaurito le cause che avevano ancora in carico dopo il raggiungimento del limite di età p. Agostino Martini, della diocesi di Adria-Rovigo, mons. Luciano Padovese, della diocesi di Concordia-Pordenone, e mons. Antonio Gregori, della diocesi di Padova. Ricordiamo anche mons. Mario Ronzini, del Patriarcato di Venezia, che avendo ricevuto l'incarico di delegato ad omnia ha chiesto di essere sollevato dall'incarico di Giudice.

Hanno raggiunto o stanno raggiungendo il limite di età previsto dal Regolamento, e porteranno a termine le cause a loro assegnate, il Vicario giudiziale aggiunto mons. Valerio Valentini, della diocesi di Adria-Rovigo, e i giudici mons. Mario Morellato, della diocesi di Padova, il dr. Piero Luigi Frattin, della diocesi di Treviso, mons. Attilio Giacobbi, della diocesi di Belluno-Feltre, mons. Pietro Sambo, della diocesi di Gorizia, e p. Silvio Tomasi, della diocesi di Verona.

Ricordiamo, affidandoli alla misericordia del Signore, p. Guido Davanzo, già Difensore del vincolo della diocesi di Verona, deceduto l'11 febbraio 2012; mons. Luigi Mascotti, già Giudice della diocesi di Trento, deceduto il 31 luglio 2012, e mons. Ermanno Bisiacchi, Giudice della diocesi di Trieste, deceduto il 25 dicembre scorso dopo lunga malattia. Ricordiamo anche l'avv. Anna Maria Rossi, della diocesi di Verona, deceduta l'11 ottobre 2012 per grave malattia. Facciamo le condoglianze all'avv. Giuseppe Comotti che ha da poco perso entrambi i genitori in pochi giorni. Un ricordo particolare nella preghiera lo abbiamo per Ottavio, il papà di Carla Tracco, deceduto due giorni fa.

Congratulazioni all'avv. Maria Cristina Bresciani (VR), ammessa all'Albo degli avvocati del tribunale, e agli avvocati Daria Zazzaron (PD) e Mary Pozzati (VR) ammesse tra gli avvocati di prima esperienza. Congratulazioni anche all'avv. Sabina Pellizzon (VE) per la nascita della primogenita, all'avv. Matteo Moretto (PN) per la nascita del primogenito, e all'avv. Silvia Moro (TV) per la nascita del secondogenito.

L'azione propositiva del Tribunale nel contesto attuale

Generalmente, l'incontro dell'anno giudiziario è occasione per vedere insieme il lavoro fatto nell'anno appena trascorso. Le statistiche e le tabelle distribuite forniscono alcuni elementi significativi, che possono essere oggetto di una particolare attenzione. Segnalo in particolare l'aumento dei libelli introdotti (212, mentre nel 2011 erano stati 192) e una riduzione percentuale delle cause terminate entro due anni dalla presentazione del libello; questo comporta un lieve aumento medio della durata delle cause, motivata tra l'altro dalla conflitualità presente talora tra le parti e dai molteplici incarichi ministeriali cui sono gravati molti giudici.

Mi sembra tuttavia opportuno cogliere l'occasione per accennare all'azione, insieme giuridica e pastorale, degli operatori del Tribunale, che, in ultima analisi, intendono favorire la verità del matrimonio.

Infatti, l'ambito in cui opera e presta il suo servizio il Tribunale è propriamente quello ecclesiale. Siamo consapevoli che svolgiamo il nostro compito nella Chiesa, a favore del bene delle anime, che è legge suprema nella Chiesa (can. 1752). L'attenzione e la serietà, unite al rispetto per le persone, con cui si analizza una singola situazione matrimoniale, si radica nella certezza che l'istituto del matrimonio è fondamentale nella Chiesa e nella società; pertanto è da tutelare e da proteggere nella sua più profonda verità. Come già affermato da Giovanni Paolo II,

«all'orizzonte del mondo contemporaneo ... si profila un diffuso deterioramento del senso naturale e religioso delle nozze, con riflessi preoccupanti sia nella sfera personale che in quella pubblica» (GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione agli Uditori della Rota Romana*, 21 gennaio 1999, n. 2).

Di fronte a tale situazione, siamo chiamati a diffondere «l'autentico concetto di amore coniugale fra due persone di pari dignità, ma distinte e complementari nella loro sessualità» (*Ibid.*, n. 3), a ricordare che il matrimonio non si riduce a un «rito formale ed esterno», comportando un «reciproco impegno oblativo» (*Ibid.*, n. 4), sostenuto dalla fede.

Certamente nel nostro ministero e nel nostro operato sentiamo quanto mai attuali le domande pronunciate da Benedetto XVI, in occasione degli auguri natalizi della Curia Romana, lo scorso 21 dicembre:

«C'è anzitutto la questione della capacità dell'uomo di legarsi oppure della sua mancanza di legami. Può l'uomo legarsi per tutta una vita? Corrisponde alla sua natura? Non è forse in contrasto con la sua libertà e con l'ampiezza della sua autorealizzazione? L'uomo diventa se stesso rimanendo autonomo e entrando in contatto con l'altro solo mediante relazioni che può interrompere in ogni momento? Un legame per tutta la vita è in contrasto con la libertà? Il legame merita anche che se ne soffra?» (BENEDETTO XVI, *Presentazione degli auguri natalizi della curia romana*, 21 dicembre 2013).

Di fronte a tali domande, siamo chiamati a ricordare come

«solo nel dono di sé l'uomo raggiunge se stesso, e solo aprendosi all'altro, agli altri, ai figli, alla famiglia, solo lasciandosi plasmare nella sofferenza, egli scopre l'ampiezza dell'essere persona umana. Con il rifiuto di questo legame scompaiono anche le figure fondamentali dell'esistenza umana: il padre, la madre, il figlio; cadono dimensioni essenziali dell'esperienza dell'essere persona umana» (l.c.).

Sentiamo una comunanza non solo con il nostro agire quotidiano, ma anche con altre affermazioni di Benedetto XVI, nell'ultima allocuzione alla Rota Romana, del 26 gennaio scorso:

«La cultura contemporanea, contrassegnata da un accentuato soggettivismo e relativismo etico e religioso, pone la persona e la famiglia di fronte a pressanti sfide. In primo luogo, di fronte alla questione circa la capacità stessa dell'essere umano di legarsi, e se un legame che duri per tutta la vita sia veramente possibile e corrisponda alla natura dell'uomo, o, piuttosto, non sia, invece, in contrasto con la sua libertà e con la sua autorealizzazione» (cf BENEDETTO XVI, Allocuzione agli Uditori della Rota Romana, 26 gennaio 2013, n. 2).

Alla luce della fede acquista ancora maggiore evidenza non solo la logicità, ma anche la possibilità stessa, sostenuta dalla grazia, di donarsi in modo irrevocabile e definitivo nel patto coniugale. Continua, infatti, il Papa:

«aprendosi alla verità di Dio, infatti, è possibile comprendere, e realizzare nella concretezza della vita anche coniugale e familiare, la verità dell'uomo quale suo figlio, rigenerato dal Battesimo» (*Ibid.*, n. 2).

In effetti,

«l'accoglienza della fede rende l'uomo capace del dono di sé, nel quale soltanto, aprendosi all'altro, agli altri, ai figli, alla famiglia... lasciandosi plasmare nella sofferenza, egli scopre l'ampiezza dell'essere persona umana» (l.c.).

Il matrimonio e la dichiarazione di nullità come evento non privato

Volgendo l'attenzione all'operato concreto del Tribunale, mi permetto di condividere un aspetto particolare, che ho colto riprendendo in mano, dopo qualche anno, i libelli e le cause presenti nel nostro Tribunale. Mi riferisco alla difficoltà non solo di ascoltare alcune parti nel corso del procedimento, ma anche di avere dei testi da poter citare. In molte cause balza agli occhi l'esiguità delle testimonianze raccolte e i pochi testimoni presentati. Oltre a rendere più difficile la prova, specie il raggiungimento della necessaria certezza morale richiesta ai giudici, sembra che questo evidenzi il rischio di interpretare come un mero fatto personale sia l'istituto matrimoniale, sia il processo canonico.

La scelta matrimoniale e la stessa vita familiare può essere vissuta in solitudine, senza condividere con nessuno, o con pochi, quanto è decisivo per la propria vita. Molti possono accostarsi alle nozze senza confidare a nessuno quanto stanno vivendo e senza condividere con nessuno ciò che provano. Può succedere anche nei confronti dell'altra parte: si condividono due solitudini. In questo contesto mi sembra illuminante un'affermazione presente nel diario di Etty Hillesum, relativa a una sua relazione:

«Non ho bisogno di S. ... ed è appunto l'aspetto più strambo della faccenda: la nostra relazione è un mio affare privato, ed è al tempo stesso un suo affare privato; ma allora è anche un nostro affare comune? Dopo il più appassionato e insieme più tenero abbraccio, avverto ancora una sensazione di straniamento, e alla fine di una serata, quando lui talvolta dice: È stato bello, ciò non ha alcuna risonanza in me; dopo mi sento indicibilmente sola» (E. HILLESUM, *Diario 1941-1943. Edizione integrale*, Milano 2012, p. 101).

Si intravvede tuttavia un altro aspetto, sul quale come operatori del Tribunale possiamo dare il nostro contributo speci-

fico. La stessa dichiarazione di nullità può infatti essere intesa come realtà privata, per la quale coinvolgere meno persone possibili. Pur ricorrendo al Tribunale ecclesiastico, spesso in vista della celebrazione di nuove nozze, non si è aiutati a cogliere la valenza ecclesiale del procedimento canonico. Talvolta, anche influenzati da una certa mentalità anti giuridica (e aliena da qualsiasi formalismo, ritenuto opprimente o un'inutile complicazione), sembra che le formalità richieste dal processo canonico, nel caso in specie con riferimento alla dichiarazione di nullità del matrimonio, possano ostacolare, più che favorire, la ricerca della verità e la risposta alla legittima richiesta dei fedeli. In questa prospettiva, un'attenzione solo esteriormente più pastorale tenderebbe a favorire l'accoglimento di una richiesta, senza considerare quegli aspetti che vengono erroneamente ritenuti solo formali o lontani da aspetti di giustizia, di moderazione e di equità. Nel far fronte a queste difficoltà, si richiamano due allocuzioni al Tribunale della Rota Romana, che evidenziano il giusto significato e il valore del processo canonico. Anzitutto, il Servo di Dio Giovanni Paolo II, nell'allocuzione del 18 gennaio 1990 agli uditori della Roma Romana, ha richiamato il carattere pastorale proprio del diritto canonico. Infatti,

«la dimensione giuridica e quella pastorale sono inseparabilmente unite nella Chiesa pellegrina su questa terra. Anzitutto, vi è una loro armonia derivante dalla comune finalità: la salvezza delle anime. Ma vi è di più. In effetti, l'attività giuridico-canonica è per sua natura pastorale. Essa costituisce una peculiare partecipazione alla missione di Cristo Pastore, e consiste nell'attualizzare l'ordine di giustizia intraecclesiale voluto dallo stesso Cristo. A sua volta, l'attività pastorale, pur superando di gran lunga i soli aspetti giuridici, comporta sempre una dimensione di giustizia. Non sarebbe, infatti, possibile condurre le anime verso il Regno dei Cieli, se si prescindesse da quel minimo di carità e di prudenza che consiste nell'impegno di far osservare fedelmente la legge e i diritti di tutti nella Chiesa» (GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione agli Uditori della Rota Romana*, 18 gennaio 1990, n. 4).

Anzi, «anche la giustizia e lo stretto diritto — e di conseguenza le norme generali, i processi, le sanzioni e le altre manifestazioni tipiche della giuridicità, qualora si rendano necessarie — sono richiesti nella Chiesa per il bene delle anime e sono pertanto realtà intrinsecamente pastorali» (*Ibid.*, n. 3). Con specifico riferimento al processo canonico, «conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell'uomo» (*Ibid.*, n. 7), si evidenzia il suo essere «un mezzo adeguato per quell'accertamento della verità che è condizione indispensabile della giustizia animata dalla carità, e perciò anche della vera pace» (*l.c.*). Ne consegue che «le norme canoniche processuali, pertanto, vanno osservate da tutti i protagonisti del processo come altrettante manifestazioni di quella giustizia strumentale che conduce alla giustizia sostanziale» (*l.c.*).

Anche Benedetto XVI riprende lo stretto collegamento tra diritto e pastorale, che presentano un fondamentale punto di incontro nell'amore e nella ricerca della verità. Lo strumento del processo si pone al servizio di tale ricerca, al fine di «ottemperare al dovere di giustizia di dare a ciascuno il suo». In particolare, scopo del processo matrimoniale

«è la dichiarazione della verità da parte di un terzo imparziale, dopo che è stata offerta alle parti pari opportunità di addurre argomentazioni e prove entro un adeguato spazio di discussione. Questo scambio di pareri è normalmente necessario, affinché il giudice possa conoscere la verità e, di conseguenza, decidere la causa secondo giustizia» (cf BENEDETTO XVI, *Allocuzione agli Uditori della Rota Romana*, 28 gennaio 2006).

Questo acquista un peso significativo nel procedimento canonico per la nullità del matrimonio, poiché siamo in un ambito che esula «dalla capacità di disporre delle parti»:

«il matrimonio infatti, nella sua duplice dimensione naturale e sacramentale, non è un bene disponibile da parte dei coniugi né, attesa la sua indole sociale e pubblica, è possibile ipotizzare una qualche forma di autodichiarazione» (l.c.).

Conclusione

Tali sottolineature permettono di approfondire l'esercizio del nostro operato, a diverso titolo all'interno del Tribunale Ecclesiastico, come un servizio vissuto all'interno della Chiesa. L'attenzione alle persone, la capacità di mettersi in ascolto della loro vita e delle problematiche sperimentate, la ricerca della verità sulla loro situazione, la sottolineatura dell'importanza di alcune dinamiche processuali, l'indagine sugli elementi di prova che possono essere utili, se non necessari, sono tutti aspetti che non solo corrispondono al "saper fare bene il proprio compito", ma anche possono contribuire alla valorizzazione dell'istituto del matrimonio e al ribadire la possibilità, sempre viva del «reciproco affidarsi», «base irrinunciabile di qualunque patto o alleanza» (cf BENEDETTO XVI, Allocuzione agli Uditori della Rota Romana, 26 gennaio 2013, n. 1). In tal modo diventa ancora più visibile la «particolare cura per la famiglia e per la sua missione nella società e nella Chiesa» (XIII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, 7-28 ottobre 2012, Messaggio al popolo di Dio, n. 7). Il nostro operato, volto in particolare a «situazioni familiari e di convivenza in cui non si rispecchia quell'immagine di unità e di amore per tutta la vita che il Signore ci ha consegnato», può essere un segno che ricorda che

«l'amore del Signore non abbandona nessuno, che anche la Chiesa li ama ed è casa accogliente per tutti, che essi rimangono membra della Chiesa anche se non possono ricevere l'assoluzione sacramentale e l'Eucaristia. Le comunità cattoliche siano accoglienti verso quanti vivono in tali situazioni e sostengano cammini di conversione e di riconciliazione» (*l.c.*).

INTERVENTO DEL MODERATORE

S.E. Mons. Francesco Moraglia (**)

Signor Vicario Giudiziale,
Vicari giudiziali aggiunti,
Giudici,
Difensori del vincolo,
Avvocati,
Operatori tutti del Tribunale,
Personale tecnico amministrativo,
Gentili invitati,

che i tribunali ecclesiastici siano, a pieno titolo, parte della comunità ecclesiastica e che svolgano tramite il loro giudicare un'azione che è eminentemente pastorale, cioè a servizio del bene delle anime, non può essere oggetto di discussione: «Senza i processi e le sentenze dei tribunali ecclesiastici, la questione sull'esistenza o meno di un matrimonio indissolubile dei fedeli verrebbe relegata alla sola coscienza dei medesimi, con il rischio evidente di soggettivismo, specialmente quando nella società civile vi è una profonda crisi circa l'istituto del matrimonio» (Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio 2002, n. 7).

Ho, in tal senso, apprezzato che il Vicario giudiziale, nel rilevare dagli atti di diverse cause l'esiguità delle testimonianze raccolte e dei testimoni presentati, abbia connesso tale dato di fatto non solo alla difficoltà di esprimere un giusto giudizio ma al rischio di uno sguardo privatistico al legame matrimoniale, dimentico della sua dimensione sociale, in quanto isti-

(*) Patriarca di Venezia, Presidente della Regione Ecclesiastica Trivento, Moderatore del TERT

tuto, e della sua peculiare dimensione ecclesiale, in quanto realtà sacramentale. Il matrimonio tra battezzati, essendo stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento, causat significando. Se perciò il sacramento del matrimonio, proprio perché sacramento, è segno efficace dell'amore definitivo di Dio in Cristo per la Chiesa sua sposa, allora qualunque riserva individualistica sarebbe pericolosissima.

Il richiamo alla «salus animarum» è, quindi, da assumere senz'altro come criterio orientativo e fine dell'azione del tribunale ecclesiastico, purché non lo si intenda come l'usurata e insignificante contrapposizione tra diritto e pastorale: solo un'esatta applicazione del dettato normativo può far sì che l'azione del Tribunale sia realmente pastorale, un'esattezza capace di avvantaggiarsi di tutti gli strumenti tipici del diritto canonico che gli consentono la flessibilità necessaria per rispondere alla realtà umana senza distorcerla, giungendo persino a cogliere la non congruenza tra l'atto posto e l'intenzione soggiacente a quell'atto.

Esattezza e professionalità a cui deve corrispondere - da parte di tutti gli operatori - un atteggiamento autentico di ricerca della verità, ponendo la tecnica giuridica a sapiente servizio di questa e mai in contrasto con essa, consapevole che «atti processuali quali la proposizione di certe "questioni incidentali", o comportamenti moratori, estranei, ininfluenti o che addirittura impediscono il raggiungimento di detto fine, non possono essere ammessi nel giudizio canonico» (Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio 1996, n. 4).

Non si deve, infatti, dimenticare che le decisioni dei Tribunali ecclesiastici hanno un concreto impatto sulla società e sulla comunità ecclesiale nel senso che «ogni sentenza giusta di validità o nullità del matrimonio è un apporto alla cultura dell'indissolubilità sia nella Chiesa che nel mondo», mentre «l'ingiustizia di una dichiarazione di nullità, opposta alla verità dei principi normativi o dei fatti, riveste particolare gravità, poiché il suo legame ufficiale con la Chiesa favorisce la diffu-

sione di atteggiamenti in cui l'indissolubilità viene sostenuta a parole ma oscurata nella vita» (Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio 2002, n. 7).

Dovrà quindi essere posta particolare attenzione perché tutti coloro che lavorano nei Tribunali ecclesiastici - giudici, difensori del vincolo, patroni delle parti in causa - ricchi di carità pastorale cooperino limpidamente col collegio giudicante nella ricerca della verità, senza lassismi o rigorismi, ma con grande equilibrio, ben guardandosi dall'anteporre - in spregio alla verità - qualsivoglia diritto soggettivo all'esistenza o meno del vincolo. Ogni rilassamento del diritto matrimoniale ha in sé una dinamica impellente, «cui, si mos geratur, divortio, alio nomine tecto, in Ecclesia tolerando via sternitur» (Epistola Cardinalis Praefecti Consilii pro Pubblicis Ecclesiae Negotiis ad Praesidem Conferentiae Episcopalis Confoederatorum Statuum Americae Septemtrionalis, die 20 iunii 1973).

Non sarà poi mai sufficientemente raccomandata - proprio per tradurre nella concretezza delle cause matrimoniali l'affermata urgenza di verità - un'adeguata rapidità di giudizio e capacità di adattamento alle diverse situazioni: «La verità cercata nei processi di nullità matrimoniale non è [...] una verità astratta, avulsa dal bene delle persone. È una verità che si integra nell'itinerario umano e cristiano di ogni fedele. È pertanto assai importante che la sua dichiarazione arrivi in tempi ragionevoli» (Benedetto XVI, Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio 2006). I ritardi dei tribunali matrimoniali sono ritardi di valori e beni spirituali e religiosi necessari ai singoli fedeli e a tutta la comunità ecclesiale, il protrarsi dei giudizi nel tempo rende non di rado meno efficace e spiritualmente poco o nulla salutare la decisione del collegio giudicante.

Invocando il Signore Gesù - Luce di Verità e Parola di Giustizia - perché sia sempre con voi e vi accompagni benedicendo le decisioni di questo Tribunale, dichiaro aperto il nuovo anno giudiziario.

L'ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO RE-GIONALE TRIVENETO DALLA NASCITA AI NOSTRI GIORNI

Avv. Patrizia Gregori^(*) e Don Tiziano Vanzetto^(**)

L'istituzione dei TER

Il 27 maggio del 1917, con la Costituzione Providentissima Mater Ecclesia, Benedetto XV promulgò il primo Codice di Diritto Canonico, che veniva a portare ordine in una materia fino ad allora complessa e talvolta contraddittoria.

Nel Libro IV De Processibus si prevedevano tre gradi di giudizio "pro omnibus causis a iure non exceptis" (can. 1572, § 1), di cui il primo – semplificando – competeva all'Ordinarius loci, il secondo al Metropolita (can. 1594, § 1) e il terzo alla Rota Romana (can. 1599, § 1, 2°).

Questo sistema rimase in vigore fino all'8 dicembre 1938 quando, col Motu proprio Qua Cura, Pio XI istituì i tribunali regionali per le cause matrimoniali.

I motivi di questa riforma vanno innanzitutto ricondotti al fatto che dall'11 febbraio 1929 il Concordato fra la Santa Sede e lo Stato italiano aveva introdotto nel nostro paese un nuovo regime matrimoniale in base al quale si riconoscevano effetti civili al matrimonio religioso e, parallelamente, la possibilità di un riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano delle sentenze di nullità matrimoniale emesse dai tribunali ecclesiastici.

Se però il nuovo Codice di Diritto Canonico e l'Istruzione Provida Mater del 15 agosto 1936 dotavano i tribunali ecclesiastici di validi strumenti per assolvere degnamente la loro funzione, è anche vero che l'esiguità di molte diocesi italiane (all'epoca circa 300), la penuria di clero e lo scarso numero di

-

^(*) Patrono stabile del TERT

^(**) Vicario giudiziale aggiunto del TERT

cause a stento permettevano di costituire ovunque i tribunali diocesani.

La soluzione fu, quindi, di stabilire che in ciascuna delle allora 18 regioni conciliari (erette dalla Sacra Congregazione Concistoriale il 15 febbraio 1919) si costituisse una circoscrizione unica con un solo tribunale per la trattazione in prima istanza delle cause di nullità matrimoniale, con sede presso il Metropolita. La seconda istanza veniva affidata a nove tribunali regionali.

Di fatto, i tribunali regionali iniziarono a funzionare nella seconda metà del 1940, dopo cioè che la Congregazione dei Sacramenti emanò, il 10 luglio 1940, le Norme di esecuzione del Qua cura con cui si integravano la normativa prevista dal Codice e il disegno tracciato nel Qua cura. Venne quindi introdotta la figura del Moderatore, il quale è l'Arcivescovo del luogo in cui ha sede il tribunale regionale, si stabilisce che la scelta dei giudici venga fatta dall'assemblea dei Vescovi, nonché la durata degli incarichi, la retribuzione e alcune norme transitorie per le cause al tempo pendenti presso i tribunali diocesani.

L'istituzione del TERT

Il 26 dicembre 1939 la Sacra Congregazione dei Sacramenti, con lettera a firma del Card. Jorio indirizzata al Patriarca di Venezia, Card. Adeodato Piazza, dava disposizioni sui primi passi da compiere, al più presto, per attuare le disposizioni del Qua cura ed invitava il Patriarca a riunire la Conferenza Episcopale per i primi accordi necessari.

La Conferenza Episcopale, riunita a Villa Fietta il 28 maggio 1939, costituì il primo nucleo di addetti al servizio stabile del Tribunale: Officiale Mons. G. Jeremich, Vice-Officiale Mons. E. Jandelli, Promotore di Giustizia Mons. G. Urbani, Difensore del Vincolo Mons. G. Rachello e Notaio Mons. G. Carrer, tutti della diocesi di Venezia. Contestualmente, i Vescovi vennero invitati a presentare uno o due sacerdoti laureati, specialmente in diritto canonico, per l'ufficio di giudici.

L'anno successivo il Patriarca provvide a dotare il tribunale di una sede, cedendo l'ultimo piano del palazzo patriarcale "arredato allo scopo, fornendolo anche dell'ascensore".

La solenne inaugurazione del tribunale regionale e di appello per la regione Triveneto avvenne il 7 novembre 1940 nella Basilica di S. Marco al canto del Veni Creator Spiritus, alla presenza del Patriarca e dei Vescovi diocesani. Successivamente, presso la sala del trono del palazzo patriarcale venne fatta la proclamazione dei nomi dei singoli componenti il tribunale che, contestualmente, prestarono giuramento. Oltre ai suddetti membri costituenti il nucleo iniziale, altri 35 provenienti da tutte le diocesi della regione andavano a costituire l'organico del tribunale.

I primi anni di attività

Al momento della sua costituzione il tribunale regionale Triveneto adottò la prassi già in uso presso il tribunale metropolitano. Esso si trovò gravato da 32 cause di prima istanza e 3 di appello che, già introdotte presso i tribunali diocesani, non erano ancora arrivate alla fase istruttoria. Dell'attività svolta di anno in anno dal tribunale troviamo memoria nelle relazioni annuali che lo stesso inviava all'organo competente di vigilanza, che al tempo era la Congregazione dei Sacramenti. Oltre alla relazione, accompagnata da una lettera del Patriarca, la Congregazione richiedeva copia di tutte le sentenze emesse durante l'anno e di qualche animadversio del difensore del vincolo. Dopo aver esaminato la documentazione ricevuta, la Congregazione era solita informare il Patriarca del proprio giudizio e le parole furono sempre di elogio per l'operato dei nostri giudici.

Da questi carteggi si ricavano informazioni preziose sui principali problemi incontrati nell'amministrazione della giustizia in quei primi anni di attività e si comprende il perché dei cambiamenti che il tribunale appronterà negli anni successivi per superare le rigidità del sistema.

I primi problemi

La Conferenza episcopale aveva stabilito che, in linea di massima, l'istruttoria avesse luogo presso la sede del tribunale, al fine di meglio garantire il buon andamento della procedura, e che si usasse delle lettere rogatorie verso i tribunali diocesani della regione solo nei casi indispensabili. Questo presupponeva che il giudice istruttore, scelto ordinariamente tra i giudici regionali della diocesi da cui proveniva la causa, doveva spostarsi presso la sede del Triveneto per gli interrogatori. In casi particolari, al contrario, era il tribunale che si spostava in loco, ma con la difficoltà di reperire una sede conveniente per le sedute. Questa organizzazione, se da una parte garantiva unità nella prassi e nell'indirizzo giurisprudenziale, creava però disagio per i trasporti e resistenze da parte dei giudici a recarsi a S. Marco e sarà superata negli anni '70 col sistema delle rogatorie intraregionali.

Un ulteriore ostacolo era costituito dal fatto che i sacerdoti preposti al servizio del tribunale non perdevano le precedenti mansioni, alle quali venivano a sommarsi le numerose incombenze legate all'ufficio di giudice¹.

Tra i problemi di quel periodo non si possono dimenticare quelli inevitabilmente legati al conflitto mondiale e agli strascichi creatisi nelle zone cadute in territorio jugoslavo, dalle quali non fu più possibile accettare libelli.

-

¹ Scriveva un giudice al tribunale nell'aprile del '42: "Non posso rifiutare l'incarico affidatomi nel processo X.Y., di cui mi è stato trasmesso l'incarto. Devo però avvertire che sino a Luglio non mi è possibile occuparmene. Oltre alla parrocchia, dove è anche consuetudine che il parrocco predichi il Mese di Maggio (due volte al giorno) e il Mese di Giugno, ogni giorno ho da fare tre ore di scuola, due delle quali in Seminario, che mi costringono a spenderne per lo meno altre due nella preparazione, essendo stato a 60 anni improvvisato prof. di Esegesi e di Ebraico. Trovare tempo da consacrare ad altre cose non mi è, quindi, materialmente possibile. Questo devo lealmente dichiarare".

Dieci anni dopo le cose non dovevano essere cambiate di molto se l'avvocato don Aristide Baldassi protestava: "Comprendo molto bene che il Ven. Tribunale ha diritto alle ferie; ma devo però anche osservare che queste completano il cerchio degli impedimenti per la prosecuzione delle cause: infatti durante l'anno scolastico c'è qualche Giudice occupato e le cause non camminano; durante le vacanze ci sono le ferie ed il risultato è il medesimo ed anche peggiore".

Vi fu, poi, il problema costituito da numerose cause infondate provenienti in particolar modo da Venezia, Trieste, Trento e Concordia e la cui causa venne imputata all'attività di qualche avvocato. Su questo punto vi fu una presa di posizione forte da parte dell'Officiale e in seguito si registrò una certa flessione nel numero di libelli introdotti.

Il problema economico

Il problema di maggior rilievo in quei primi anni fu costituito dal sistema economico in vigore all'epoca. In breve, le spese vive e la remunerazione dei giudici attingeva integralmente dalle spese di causa – a tariffa piena o a semi-gratuito patrocinio – assolte dalle parti. I giudici venivano pagati "con piccoli assegni mensili" che, in base alle Norme del 40, dovevano essere fissati dalle Assemblee regionali in misura moderata, ma tale da non distogliere i giudici dal servizio del tribunale². In un articolo del 1965 leggiamo che il personale dei tribunali regionali era retribuito in modo "del tutto inadeguato, che suona quasi a spregio della funzione"³.

La scarsezza dei mezzi influì in modo diretto nel numero dei giudici addetti effettivamente al servizio del tribunale perché, dei 50 giudici nominati nelle relazioni annuali, soltanto un numero ristretto fu realmente impiegato. Infatti, dovendo il collegio giudicante essere composto da almeno un giudice della diocesi di provenienza della causa, l'incarico tendeva ad essere conferito sempre alla stessa persona. In ultima analisi, il problema economico presentava un andamento circolare: la scarsità dei mezzi spingeva all'utilizzo del minor numero possibile di persone, ma un ristretto numero di operatori significava anche meno sentenze emesse in un anno e, quindi, minori introiti.

-

² Art. 18.

³ G. OLIVERO, Dai Tribunali Ecclesiastici Regionali al Tribunale del Vicariato dell'Urbe, in Il Diritto Ecclesiastico (1965), 248.

Alla Congregazione dei Sacramenti, che invitava il Moderatore a trovare una soluzione, il Patriarca Angelo Roncalli rispondeva il 28 luglio 1958 che "alla sovvenzione del Tribunale si provvede con la oblazione annuale di un milione della Banca Cattolica del Veneto. Non sembra tuttavia provvisto con piena soddisfazione dei Rev.mi Giudici e del Difensore del Vincolo" e suggeriva che le singole curie vescovili contribuissero in misura minima in rapporto al numero delle cause.

Le Norme emanate nel 70 dalla Segnatura Apostolica (che sostituì la Congregazione dei Sacramenti come organo di controllo) lasciarono inalterato il sistema per la determinazione degli emolumenti e delle spese (che potevano quindi variare sensibilmente da regione a regione), ma rese necessaria la creazione di un fondo, alimentato dalle diocesi della regione, per la trattazione delle cause a patrocinio gratuito e semi-gratuito.

Nei primi anni 70 il problema finanziario tornò a riacutizzarsi per motivi del tutto diversi: erano gli anni in cui si discuteva di divorzio e i rotocalchi davano risalto anche alla dichiarazione di nullità, puntando però il dito sul costo del giudizio ecclesiastico. Di fatto, i costi elevati erano dovuti alle parcelle degli avvocati perché le tasse erano tanto esigue da portare in passivo il bilancio del tribunale. Si pensi che a quel tempo il nostro tribunale non disponeva di un cursore, né di un servizio di portineria, di pulizia, di telefono.

Fu allora adottata la prassi di riportare nel testo della sentenza la somma versata al tribunale. A quel tempo, poi, gli avvocati portavano a Roma, presso il tribunale del Vicariato, le cause dei più facoltosi, avvalendosi del can. 1562 che dava facoltà a chi era peregrinus in Urbe di essere citato da quel tribunale, lasciando i meno abbienti ai tribunali locali.

Fu quindi istituita una commissione che elaborò un programma di riforma i cui esiti furono un ritocco verso il basso degli onorari spettanti al Collegio giudicante e degli stipendi del personale, nonché una riorganizzazione dei lavori che limitava le trasferte del tribunale attraverso l'uso, all'interno della regione, delle rogatorie, alle quali attendeva, in qualità di giudice

diocesano, lo stesso istruttore nominato a Venezia. Infine, le diocesi avrebbero provveduto con un contributo annuo a ripianare il bilancio del tribunale.

Il terzo momento in cui l'aspetto economico fu ritoccato per assumere la forma oggi in vigore, si colloca a metà degli anni '90 quando i Vicari Giudiziali dei diversi tribunali regionali furono interpellati dalla CEI in ordine a una imminente riforma. L'intento di fondo era quello di venire incontro a quei fedeli che trovavano difficoltà a sostenere gli oneri di una causa e oggi possiamo dire che a questo si provvide con buona soddisfazione di tutti.

Meno positivamente, invece, fu allora accolto l'accentramento imposto dalla nuova disciplina, che privava i tribunali regionali di quella autonomia di cui avevano goduto per oltre 50 anni. Il TERT, con la sua peculiarissima organizzazione policentrica, si trovò a soffrire in modo particolare per le nuove disposizioni in materia economica⁴. Ne risentirono principalmente quei giudici e difensori del vincolo occasionali i quali si videro decurtare l'integrazione ricevuta dall'Istituto per il Sostentamento del Clero delle somme percepite per il servizio svolto all'interno del tribunale. Va però detto, a onor del vero, che i giudici e difensori del vincolo penalizzati dalle nuove disposizioni hanno continuato a portare avanti il loro servizio con lo stesso impegno di sempre. Oggi, a distanza di anni e con sguardo più sereno, possiamo dire che il maggior beneficio a lungo termine guadagnato dal tribunale con il nuovo assetto è consistito nel non doversi più preoccupare del reperimento delle risorse economiche necessarie a svolgere convenientemente il suo ministero.

-

⁴ La CEI assicurava per ciascun tribunale un contributo finanziario determinato dai seguenti criteri: a) una quota uguale per ciascun tribunale; b) una quota aggiuntiva, computata in relazione al numero delle cause. La parte attrice era tenuta a versare al tribunale, al momento della presentazione del libello, un contributo alle spese di causa. La CEI determinava la misura degli onorari dovuti agli avvocati per i primi due gradi di giudizio. Si prevedeva, infine, l'istituzione di due patroni stabili pagati con le risorse messe a disposizione dalla CEI.

Le *Norme* del 2001, invece, affermano che i Tribunali sostengono gli oneri relativi alla propria attività con il concorso finanziario della CEI e della Regione Ecclesiastica, oltre che con i contributi delle parti (art. 2 § 1); il contributo finanziario della CEI, poi, è determinato sulla base dello stato di previsione, presentato alla Presidenza della CEI (art. 3 § 1).

I regolamenti

Nel corso del 1972 tutti gli operatori del Triveneto si trovarono impegnati nell'elaborazione di un progetto di Regolamento
del tribunale regionale. I criteri che ispirarono la stesura del
documento furono, alla luce del Concilio Vaticano II, "lo snellimento del processo canonico" ed "una più manifesta tutela
dei diritti personali dei fedeli". Tale progetto, sottoposto
all'esame della Conferenza Episcopale Triveneta, venne approvato in via sperimentale per un triennio il 12 febbraio
1973. Esso, pur rifacendosi alle norme date fino ad allora⁵, intendeva riportare l'attenzione su "istanze proprie della Chiesa
locale".

Sotto il profilo organizzativo, si stabiliva che l'Officiale sarebbe stato coadiuvato da tre Vice-Officiali cui andava di regola affidato l'ufficio di Preside del collegio nelle cause provenienti dalla zona affidata a ciascuno di essi, ad eccezione di quelle tedesche e slovene che erano seguite da un giudice madre lingua⁷. Il territorio della regione risultava perciò suddiviso in tre settori⁸ e il coordinamento era garantito da incontri bimensili tra Officiale e Vice-Officiali. Ponente-istruttore continuava ad essere designato un giudice regionale della diocesi da cui proveniva la causa, nominato per turno in base ad elen-

_

⁵ Codex Iuris Canonici del 1917, Istruzione *Provida Mater*, Motu proprio *Qua cura*, *Normae* emanate nel 40 dalla Congregazione dei Sacramenti, *Normae* della Segnatura Apostolica del 1970, Motu proprio *Causas matrimoniales*, *Nuove Norme* emanate dalla Segnatura Apostolica il 14 ottobre 1972.

⁶ Introduzione al Regolamento.

⁷ Alla fine degli anni 1980, per un dissenso tra Mons. Zaggia e Mons. Prader, l'andamento delle cause matrimoniali della diocesi di Bolzano-Bressanone veniva quasi bloccato. Il motivo riguardava il regolamento del TERT il quale prevedeva che nelle cause di lingua tedesca le parti venissero ascoltate nella loro madre lingua, ma nulla stabiliva circa la traduzione. Mons. Prader riteneva che il costo della traduzione venisse assunto dal TERT, cosa che Mons. Zaggia rifiutava. Quando nel 1991 p. Hillebrand successe a Mons. Prader come Vicario giudiziale, si assunse l'incarico di tradurre gli atti di causa, senza mai chiedere né al TERT. né alle parti un rimborso.

⁸ Il primo comprendente Venezia, Adria-Rovigo, Belluno-Feltre, Chioggia, Treviso e Vittorio Veneto; il secondo Bolzano-Bressanone, Trento, Padova, Verona e Vicenza; il terzo Udine, Concordia-Pordenone, Gorizia e Trieste.

chi compilati in ordine alfabetico, secondo l'uso della Rota Romana.

Di particolare interesse sono poi alcune determinazioni in quei settori lasciati alla discrezione dell'Officiale dai documenti che reggono la materia dei tribunali regionali e del diritto matrimoniale. Così, all'art. 21 del Regolamento si stabiliva che, dopo l'esame delle parti, il difensore del vincolo preparasse entro quindici giorni i quesiti da rimettere all'istruttore per l'audizione dei testi; l'art. 26 fissava un termine perentorio di trenta giorni al patrono per la presentazione della prima memoria defensionale e di trenta giorni, a decorrere dal deposito di questa, al difensore del vincolo per le sue animadversiones; la sessione per la pronuncia della sentenza avrebbe dovuto tenersi entro trenta giorni dalla pubblicazione delle ultime osservazioni (art. 27), mentre – anticipando quanto stabilisce il Codice oggi vigente – l'art. 28 fissava ad un anno il termine per l'espletamento della causa in prima istanza.

Il secondo Regolamento venne adottato il 30 novembre 1990 in seguito all'entrata in vigore del nuovo Codice di Diritto Canonico e delle nuove disposizioni in sede canonica e civile per l'applicazione dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, stipulato il 18 febbraio 1984. I criteri ispiratori, approvati dalla Conferenza Episcopale Triveneta, contemplarono: il servizio alla verità, la pastoralità del diritto processuale, la necessità di garantire il diritto alla giustizia⁹, l'attenzione alla persona¹⁰, la sollecita conduzione delle cause¹¹, la regio-

⁹ A questo proposito veniva richiamata l'attenzione dei Vescovi sulla necessità di sostenere l'attività del tribunale mettendo a disposizione operatori formati, locali adeguati nelle sedi periferiche e fondi. In quest'ottica si inseriva anche l'auspicata nomina di un avvocato pubblico.

Per questo si prevede che la presentazione del libello debba essere fatta di persona o tramite l'avvocato e non più per posta, al fine di far comprendere che "nel Tribunale Ecclesiastico le persone vengono prima delle carte"; l'elencazione in Regolamento dei documenti introduttori; il mantenimento della litis contestatio; i tentativi da farsi per avere la collaborazione della parte convenuta; la lettura degli atti istruttori presso le sedi periferiche per la parte convenuta; l'uso della madre lingua in istruttoria.

¹¹ Vengono fissati dei termini per la presentazione degli elaborati peritali, per il deposito di restrictus e animadversiones; per la sessione di voto e per la pubblicazione della sentenza.

nalità del tribunale¹². Qualche mese prima dell'entrata in vigore del Regolamento del 1990, iniziò anche l'esperienza di quello che allora veniva chiamato Avvocato Pubblico, istituito "al fine di garantire a tutti i fedeli una adeguata consulenza e assistenza legale" (art. 11). L'incarico venne affidato a Mons. Giordano Caberletti, che svolse in quegli anni un lavoro titanico spostandosi di persona nelle diverse sedi diocesane¹³.

Il terzo Regolamento reca la data del 24 marzo 1998 e risponde alla necessità di un adeguamento alle norme, emanate dalla CEI il 18 marzo dell'anno precedente, circa il regime amministrativo e l'attività di patrocinio nei tribunali regionali nonché al fatto che la Conferenza episcopale regionale aveva acquistato personalità giuridica, canonica e civile, sotto la denominazione Regione Ecclesiastica Triveneto e diveniva, quindi, soggetto di imputazione delle posizioni e dei rapporti attinenti l'attività amministrativa e la gestione economica del nostro tribunale.

L'organizzazione del tribunale che emerge dai regolamenti del '90 e del '98 è sostanzialmente quella oggi in uso, molto diversa da quella originaria fortemente accentrata che, come abbiamo visto, prevedeva addirittura l'uso di rogatorie intraregionali. Ancora, però, non si parla di sedi istruttorie – per quanto, di fatto, già esistenti e funzionanti – che verranno invece previste nell'ultimo Regolamento, entrato in vigore il 16 febbraio 2011. In esso, oltre alle fonti normative già indicate, si tiene conto anche dell'Istruzione Dignitas connubii del 25 gennaio 2005.

Delineando un bilancio dell'evoluzione vissuta dal TERT possiamo dire che, se il modello centralizzato offriva sicure garanzie di omogeneità nella prassi e nella giurisprudenza,

1

¹² I momenti più significativi in cui si doveva manifestare la regionalità del TERT riguardavano le notifiche della formula del dubbio, la designazione dell'istruttore, le richieste di rogatorie e di perizie, la pubblicazione degli atti, le istanze istruttorie, la moderazione del dibattito e la pubblicazione della sentenza.

¹³ In due anni egli vide 710 persone e predispose 83 libelli spostandosi in 9 sedi diocesane per incontrare i consulendi.

dall'altro rendeva macchinosa l'istruttoria in un modo che, oggi come oggi, sarebbe del tutto impraticabile. Il sistema attualmente in uso forse può presentare delle oscillazioni più sensibili – di cui probabilmente tutti siamo consapevoli – nella valutazione dei singoli casi, a seconda della sede in cui la causa viene trattata, ma l'uniformità sostanziale è garantita dallo stretto legame di collaborazione tra Vicario giudiziale e Vicari Aggiunti, dagli incontri di studio annuali nonché dalla uniforme prassi della cancelleria. Ai Vicari Aggiunti, a far data dal 1998, è stata affidata la verifica delle singole cause con i problemi connessi¹⁴ ed è probabile che una loro sempre maggiore responsabilizzazione abbia contribuito al buon andamento delle diverse sedi istruttorie e a contenere la durata complessiva delle cause.

Gli incontri di studio

Tra le peculiarità del tribunale Triveneto, va segnalata l'iniziativa di indire incontri annuali di studio rivolti agli operatori, che non era prassi comune dei tribunali regionali. Se ne ha notizia in una lettera del 12 maggio 1955 in cui la Congregazione dei Sacramenti lodava questo progetto. Negli stessi anni, invalse anche la prassi di inaugurare l'anno giudiziario con una prolusione di carattere scientifico riguardante le più recenti evoluzioni nella Giurisprudenza rotale. Seguendo una linea evolutiva, che nel corso degli anni '50 e '60 aveva dato a tali prolusioni il carattere di veri e propri aggiornamenti dottrinali e giurisprudenziali, si giunse all'inizio degli anni '70 ad organizzare, sotto la presidenza dell'allora Vice-Officiale Mons. Cesare Zaggia, gli "Incontri Triveneti di Aggiornamento di Diritto Matrimoniale Canonico" e continua oggi con incontri di studio e aggiornamento a cadenza annuale.

¹⁴ Regolamento del 24 marzo 1998, art. 6.

¹⁵ In alcuni casi, gli atti prodotti in questi simposi vennero pubblicati, come quelli relativi all'incontro del 7 aprile 1973 nel volume "Nevrosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale" e quelli di Torreglia del 20-22 settembre 1983 che sfociarono nel volume "Il matrimonio nel nuovo Codice di Diritto Canonico" a cura di Z. Grocholewski, F.M. Pompedda e C. Zaggia. Ricordiamo inoltre il volumetto a cura di Cesare Zaggia pubblicato

I Vicari Giudiziali

Alla guida del TERT si sono succeduti sette Vicari Giudiziali (un tempo denominati Officiali).

Mons. Giovanni Jeremich dal 1939 al 1948, Mons. Evellio Jandelli dal 1949 al 1957, Mons. Attilio Vianello dal 1957 al 1971, p. Venanzio Renier dal 1972 al 1976, Mons. Cesare Zaggia dal 1976 al 2001, don Aldo Andreotti dal 2001 al 2012 e infine Mons. Adolfo Zambon che ha ricevuto il suo incarico nello scorso ottobre.

Leggendo le relazioni annuali inviate al Patriarca o all'organo di controllo, la corrispondenza abbondante contenuta nelle cause dei primi anni di attività e i documenti ufficiali emanati dal tribunale si ricava l'impressione che ognuna di queste persone abbia dato una propria peculiare impronta all'attività del TERT: la sollecitudine di Mons. Jeremich nell'affrontare i problemi connessi con la costituzione di un nuovo tribunale e di dargli una prassi sua propria; la preoccupazione di Mons. Jandelli nell'arginare un fenomeno allora importante come quello della facile introduzione di cause infondate; la fermezza di Mons. Vianello che negli anni '60 constatava il vistoso aumento della cause per simulazione e auspicava addirittura "che in una possibile riforma del Codice canonico sia tolta la possibilità di adire il Tribunale Ecclesiastico per accusare un Matrimonio per una simulazione parziale o totale di consenso, volontaria e libera, anche se dolosa"16; la benevolenza di p. Venanzio sotto il cui ministero le cause per simulazione aumenteranno, invece, sensibilmente. Avvicinandoci a tempi più recenti, molti dei presenti ricorderanno la figura e la personalità di Mons. Zaggia che, oltre a ricoprire la carica di vertice del tribunale, fu anche segretario della CET. Durante i 25 anni del suo ministero, al quale fu completamente dedicato, sono stati introdotti molti cam-

nel 1988 con il titolo *Matrimonio, Fede e Sacramento, aspetti teologici e giuridici* nonché M. DI PIETRO – M.F. POMPEDDA – E. SGRECCIA – A. TRABUCCHI (a cura di C. Zaggia), *Progresso biomedico e diritto matrimoniale canonico*, Padova 1992.

¹⁶ Minuta, probabilmente del 1962, presso l'archivio del Vicario giudiziale.

biamenti nella vita del TERT, alcuni dei quali costituiscono ancor oggi la base della nostra prassi. Innanzitutto, la sede centrale fu spostata nell'autunno del 1986 da S. Marco a Padova, in via Roma 82, agevolando così l'accessibilità della Cancelleria (tornerà a Venezia, presso l'attuale sede in via Visinoni 4/C, nel settembre del 2006). Fu poi data una nuova organizzazione interna al tribunale, non più fortemente centralizzata, come era stato fino ad allora, ma policentrica, stabilendo che le istruttorie venissero espletate presso sedi distaccate del tribunale nel territorio delle diverse curie diocesane da turni di giudici tendenzialmente appartenenti alla diocesi di provenienza della causa. Per alcune diocesi, Mons. Zaggia era solito assumere la presidenza del turno, compiendo viaggi anche lunghi e aggiungendo il lavoro di ponente a quello di Vicario.

Fu Mons. Zaggia, precorrendo i tempi, a volere che nel nostro tribunale vi fosse un avvocato pubblico per le consulenze e il gratuito patrocinio. A questo incarico fu chiamato prima Mons. Giordano Caberletti, oggi Uditore rotale e successivamente don Tiziano Vanzetto. Nel 1999, anno in cui la figura del Patrono Stabile fu normata, entrarono in servizio dapprima il dott. Marco Caccin e la dott.ssa Patrizia Gregori, seguiti negli anni successivi dall'avv. Michele Panajotti, dall'avv. Alessandro Toffaletti e dall'avv. Michele Frizzera.

Tra i sogni di Mons. Zaggia, rimasti nel cassetto, molti di noi ricorderanno il suo auspicio che in futuro la Nostra Legge preveda un unico grado di giudizio. Il suo desiderio nasceva dalla sollecitudine di rendere una giustizia veloce e di meglio impiegare forze e risorse a disposizione, nella consapevolezza che, dalla seconda metà degli anni '80, tutti i ministri del tribunale Triveneto avevano conseguito i necessari titoli accademici o erano quanto meno dotati di una rilevante esperienza tecnico-giuridica¹⁷.

¹⁷ Cf. Relazione sull'attività del Tribunale nell'anno 1987, p. 7.

Chi è venuto dopo di lui non ha certo abbandonato il testimone e oggi possiamo dire che, grazie a don Aldo Andreotti, la durata delle cause è attualmente contenuta entro limiti di tempo ragionevoli. Questo va attribuito all'uniformità di prassi da lui tenacemente perseguita, all'attenzione posta nel buon funzionamento della cancelleria, adeguatamente informatizzata, alla consuetudine delle consultazioni periodiche con i Vicari Aggiunti e al controllo svolto sul lavoro dei singoli giudici. Merita di essere ricordato anche che, grazie a don Aldo, il nostro tribunale è stato uno dei primi a dotarsi di un sito web il quale ha svolto la funzione di apri pista per altri tribunali, e nella realizzazione del quale egli ha chiesto la collaborazione di tutti gli operatori del TERT.

ARCHIVIO STORICO

	cause introdotte	cause terminate	sentenze affermative	sentenze negative	cause archiviate
1940-49	266	144	31	58	55
1950-59	285	297	82	121	94
1960-69	274	281	86	145	50
1970-79	832	726	420	145	161
1980-89	1254	1208	937	136	135
1990-99	2163	1786	1337	256	193
2000-09	2347	2636	1961	440	235
2010-12	606	623	457	134	32
totale	8027	7701	5311	1435	955

DURATA DELLE SENTENZE

	entro 2 anni	oltre 2 anni
1991	86	66
1992	92	46
1993	153	53
1994	115	55
1995	130	49
1996	96	43
1997	116	83
1998	75	98
1999	53	108
2000	30	112
2001	20	164
2002	26	197
2003	38	181
2004	47	196
2005	77	223
2006	91	190
2007	130	135
2008	155	123
2009	169	73
2010	138	58
2011	147	75
2012	97	79

SENTENZE PER ANNO E PER DIOCESI

	RO	BL	BZ	СН	PN	GO	PD	TN	TV	TS	UD	VE	VR	VI	VV
1982	1	3	3		2	1	27	2	12	8	7	8	11	11	4
1983	5	2	4	2	8	1	16	8	9	2	6	6	15	13	6
1984	2	2	4	2	5	1	22	3	7	6	9	5	17	17	3
1985	4	4	2		14	1	30	11	12	5	9	9	17	20	4
1986	4	2	3	1	7	4	14	8	8	5	12	3	10	16	6
1987	3	1	4	2	5	2	22	4	14	1	13	12	12	14	1
1988	3		3	1	11	1	19	10	15	5	10	3	19	15	6
1989	3	1	3	1	1	2	25	8	15	4	7	1	19	23	
1990	4	1	4		2	2	16	4	12	9	9	2	16	14	3
1991	4	2	3	3	8	3	30	12	12	4	12	8	28	21	2
1992	4	2		2	5	5	24	9	10	6	15	4	32	16	6
1993	3	3	8	1	8	1	33	11	30	7	14	7	24	39	9
1994	11		4	4	8	5	32	16	23	3	14	4	24	20	2
1995	8	2	2	2	6	2	28	11	15	10	17	8	37	23	8
1996	1		7	2	4	4	14	9	15	10	17	7	26	20	3
1997	6	2	2	2	8	2	27	14	16	11	20	12	50	16	11
1998	7	3	2	2	7	4	18	12	17	3	7	2	33	21	3
1999	6		4	4	5	5	19	6	16	9	21	7	32	30	7
2000	4	3	2		10	4	19	8	9	4	18	4	33	40	5
2001	5	4	6	2	12	2	21	17	44	10	22	4	32	41	11
2002	8	5	1	4	3		32	15	19	12	11	9	49	44	10
2003	8	3	1	2	5	1	24	10	16	12	20	11	37	38	5
2004	10	4	2	4	7	1	47	13	32	6	13	20	41	46	9
2005	5	4	4	3	8	7	62	14	33	10	15	28	47	46	11
2006	5	4	3	2	8	6	62	14	29	6	16	25	44	38	7
2007	8	7	4	3	9	5	55	12	26	8	12	17	57	45	7
2008	13	3	5	4	8	9	49	16	28	5	19	10	57	38	7
2009	5	6	5	1	12	3	43	11	22	13	12	15	38	32	4
2010	6	5	5	1	10	4	35	6	24	4	12	8	43	30	8
2011	12	1	4	1	10	7	48	8	24	5	14	12	26	20	4
2012	8	4	3	1	16	4	31	6	27	4	12	12	36	24	6

CAPI DI NULLITA' DIMESSI CON SENTENZA PER ANNO

	1095	Sim.tot.	Indiss.	Prole	Fedeltà	Condiz.	Metus	Errore	Dolo	Altre	Totale
1982	33	18	35	41	8	1	13	2		1	152
1983	45	2	20	34	5	2	7	3		3	121
1984	40	25	32	29	8	5	7	2		4	152
1985	41	40	45	55	10	4	13	1	2	2	213
1986	38	26	33	35	6	1	7			1	147
1987	32	25	41	43	8	1	10		2	1	163
1988	46	45	39	35	9	2	10			1	187
1989	38	33	30	38	8	2	16	1	3	3	172
1990	32	24	26	36	4	4	4	1	1	1	133
1991	46	25	48	43	13	3	12	5	4	1	200
1992	31	20	48	60	9	6	9	5	3	4	195
1993	40	20	85	109	12	5	10	9	11	5	306
1994	30	28	102	76	12	2	21	5	3	4	283
1995	36	12	88	88	7		11	8	8	5	263
1996	26	12	87	87	6	4	14	3	7	2	248
1997	64	16	112	90	10		12	7	6	4	321
1998	47	8	61	53	10	2	10	8	8	4	211
1999	42	10	85	75	9	3	7	1	11	3	246
2000	43	8	73	74	7	1	11	3	7		227
2001	51	19	151	108	17	1	14	4	16	7	388
2002	72	16	96	108	17	1	14	4	11	6	345
2003	65	11	88	82	13	1	15	2	3	4	284
2004	81	17	110	111	19	1	13	2	14	4	372
2005	80	13	152	131	19	1	13	3	8	6	426
2006	111	9	90	119	8	2	9	2	6	6	362
2007	103	3	79	119	18		12	4	12	2	352
2008	208	7	99	108	16	2	16	2	10	7	475
2009	205	1	91	79	16		10	5	7	13	427
2010	184	1	85	88	11		10		1	1	381
2011	183	6	65	71	14		10	2	5	7	363
2012	196	6	75	63	15		7	5	8	7	382

ATTIVITA' PER ANNO

	introdotte	aff	neg	arch	definite	pendenti	introdotte	aff	neg	arch	definite	pendenti
	I° grado					_	II° grado					_
1982	112	87	13	6	106	213	44	36	2		38	12
1983	106	88	15	23	126	193	25	30			30	7
1984	113	93	12	11	116	190	30	30	2		32	5
1985	130	129	13	12	154	166	31	31		1	32	4
1986	144	96	7	14	117	193	58	49	3		52	10
1987	158	93	17	9	119	232	35	30	1	2	33	12
1988	125	105	16	13	134	223	45	32	5	1	38	19
1989	160	96	17	15	128	255	41	44	1	1	46	14
1990	165	82	16	20	118	303	57	45	2		47	24
1991	189	121	31	22	174	317	62	75	1	2	78	8
1992	190	117	21	23	161	346	43	31		2	33	18
1993	185	170	36	12	218	313	69	60	2	1	63	24
1994	198	137	33	24	194	317	67	70	4		74	17
1995	193	161	18	15	194	316	58	47	3	1	51	24
1996	216	124	15	17	156	376	34	22	2	4	28	30
1997	215	161	38	27	226	365	70	58	2	1	61	39
1998	302	124	17	16	157	511	60	45	3	5	53	46
1999	310	140	31	18	189	632	86	91		2	93	39
2000	243	133	30	17	180	695	68	26	2	1	29	78
2001	252	191	42	33	266	681	129	125	2	2	129	78
2002	221	191	31	17	239	663	89	103		3	103	61
2003	222	165	28	33	226	658	76	84		4	84	53
2004	201	196	59	35	290	569	124	100	4	1	105	72
2005	242	242	55	33	330	481	112	121	4	1	126	58
2006	252	214	55	12	281	452	116	118	4	1	123	51
2007	251	219	56	21	296	407	99	106	1		107	43
2008	224	219	52	18	289	342	114	110	2	2	114	43
2009	239	190	32	16	238	343	133	120	3	1	124	52
2010	202	157	44	11	212	333	168	133	7	1	141	79
2011	192	148	48	12	208	317	138	148	4	1	153	64
2012	212	152	42	9	203	326	141	152	5	1	158	47

SPESE PROCESSUALI E PATROCINIO

	introdotte	patrono	patrono	riduzione	riduzione
		d'ufficio *	stabile *	parziale	totale
1982	112	35		75	3
1983	106	31		52	1
1984	113	24		34	1
1985	130	26		78	2
1986	144	6		56	2
1987	158	9		42	2
1988	125	12		33	10
1989	160	10		19	6
1990	165	8		13	1
1991	189	13		18	3
1992	190	12		16	5
1993	185	26		25	14
1994	198	37		24	21
1995	193	34		20	22
1996	216	31		10	28
1997	215	38		11	40
1998	302	24	26	5	28
1999	310	39	45	10	37
2000	243	22	14	7	23
2001	252	17	12	4	16
2002	221	18	14	2	12
2003	222	25	19	2	7
2004	201	35	35	24	16
2005	242	46	42	8	7
2006	252	45	33	21	14
2007	251	52	34	17	22
2008	224	56	52	24	19
2009	239	44	30	8	38
2010	202	45	27	8	23
2011	192	38	27	22	17
2012	212	38	33	7	24

 $[\]ast$ Per la parte attrice o per la parte convenuta

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE TRIVENETO

attività svolta nell'anno 2012

1. PRIMA ISTANZA

pendenti inizio anno introdotte nel 2012 esaminate	317 212 529		
terminate	203	di cui con sentenza affermativa	152
		con sentenza negativa	42
		archiviate	9
rimaste pendenti	326	di cui presentate nell'anno 2008	-
		nell'anno 2009	3
		nell'anno 2010	14
		nell'anno 2011	103
		nell'anno 2012	206

2. SECONDA ISTANZA

pendenti inizio anno introdotte nel 2012	64 141	di cui affermative in primo grado negative in primo grado	141
esaminate	205	di cui rinviate a processo ordinario	14
terminate	158	di cui con decreto di conferma con sentenza affermativa con sentenza negativa archiviate	144 8 5 1
rimaste pendenti	47	di cui da esaminare (cf can. 1682) negative in primo grado a processo ordinario	26 1 20

PRIMO GRADO

anno 2012, dati analitici e comparativi

3. primo grado - movimento cause

anno	pendenti inizio anno	introdotte	esaminate	terminate	sbilancio finite - libelli	pendenti fine anno
2012	317	212	529	203	9	326
2011	333	192	525	208	- 16	317
2010	343	202	545	212	- 10	333
2009	342	239	581	238	1	343
2008	407	224	631	289	- 65	342
2007	452	251	703	296	- 45	407

4. primo grado - forme di conclusione

anno	totale terminate	sente affermative	enze negative	archiviazioni totale rinuncia perenzione morte				totale	terminate % pro nullità
2012	203	152	42	194	9	-	-	9	74,9
2011	208	148	48	196	11	-	1	12	71,1
2010	212	157	44	201	9	-	2	11	74,1
2009	238	190	32	222	11	4	1	16	79,8
2008	289	219	52	271	15	3	-	18	75,8
2007	296	219	56	275	17	-	4	21	74,0

5. primo grado ARCHIVIO STORICO

Periodo	cause	cause	sente	enze	Cause
	introdotte	terminate	affermative	negative	archiviate
1940-49	266	144	31	58	55
1950-59	285	297	82	121	94
1960-69	274	281	86	145	50
1970-79	832	726	420	145	161
1980-89	1254	1208	937	136	135
1990-99	2163	1786	1337	256	193
2000-09	2347	2636	1961	440	235
2010-12	606	623	457	134	32
totale	8027	7701	5311	1435	955


6. primo grado – capi di nullità introdotti

	2012	incidenza % sul totale	2011	2010	2009	2008	2007
incapacità c.1095 n.2	124	30,0	100	96	111	97	125
incapacità c.1095 n.3	118	28,6	93	98	111	95	123
simulazione totale	6	1,4	3	6	2	-	6
indissolubilità	55	13,3	72	67	78	106	94
fedeltà	15	3,6	14	14	16	18	10
prole	76	18,4	72	67	88	88	78
costrizione e timore	10	2,4	6	9	9	8	16
condizione	-	-	-	-	-	-	-
errore	1	0,2	-	3	3	3	1
dolo	3	0,7	6	5	3	4	10
altri	5	1,2	5	3	10	5	9

7. primo grado – esito dei 382 capi di nullità esaminati nelle 203 cause decise

	capi decisi in totale	decisi pro nullità	% pro nullità di ogni capo	decisi pro validità
incapacità c.1095 n.2	99	62	62,6	37
incapacità c.1095 n.3	97	59	60,8	38
simulazione totale	6	3	50,0	3
indissolubilità	75	46	61,3	29
fedeltà	15	8	53,3	7
prole	63	45	71,4	18
costrizione e timore	7	3	42,8	4
condizione	-	-	-	-
errore	5	2	40,0	3
dolo	8	3	37,5	5
altri	7	3	42,8	4

8. primo grado – incidenza dei singoli capi fondanti la nullità (152 cause affermative, percentuali)



9. primo grado – dati su patrocinio, tassazione, posizione p. convenuta (203 cause terminate)

parte at donna	ttrice uomo	no	patro stabile	n o albo	di cui d'ufficio		e s e n z i totale	one tasse	p. attrice parziale
113	90	2	32	169	34		24		7
	onvenuta uomo	no	p a t r o stabile	n o albo	di cui d'ufficio	POSIZIONE T	ENUTA DALLA P. O	CONVENUTA N assente	EL PROCESSO non deposero in totale
90	113	183	1	19	4	121	41	41	46

10. primo grado **– Condizione sociale e culturale** (dati delle 203 cause terminate)

CONDIZIONE SOCIALE

á	assistenza sanitaria	impiegata impiegato	operaia operaio	pension. disoccup.	insegnante docente	esercente artigiano	militare CC, GdF	impiegato tecnico	libero profess.
DONNE p. attrice	9	49	13	13	11	9	1	-	8
p. conven.	3	44	9	14	5	8	1	1	5
UOMINI p. attrice	1	34	11	4	1	15	7	2	15
p. conven.	1	40	23	5	4	22	5	3	10

CONDIZIONE CULTURALE

scuola terminata 📗					scuola terminata			
DONNE	obbligo	superiore	università	UOMINI	obbligo	superiore	università	
p. attrice	28	54	31	p. attrice	18	51	21	
p. convenuta	25	45	20	p. convenuta	32	60	21	

11. primo grado – età (in anni) delle parti quando celebrarono il matrimonio (203 c. terminate)

DONNE ►	entro 21	tra 21 - 26	tra 26 - 31	oltre 31	UOMINI ►	entro 21	tra 21 – 26	tra 26 – 31	oltre 31
2012	34	84	59	26		10	52	88	53
2011	40	77	67	24		8	58	78	64
2010	39	96	47	30		11	62	82	57
2009	49	101	69	19		15	84	80	59
2008	57	129	76	27		15	90	114	70
2007	49	153	67	27		10	98	116	72

12. primo grado **– durata** (in anni) **della convivenza** (cause terminate) (tempo intercorso tra: data di nozze - separazione civile)


	cause terminate	dato disponibile	meno di 1	tra 1 - 3	tra 3 - 7	tra 7 -12	oltre 12	percentuale meno 3 anni
2012	203	203	8	42	79	46	28	24,7
2011	208	208	6	39	78	49	36	21,6
2010	212	212	11	49	90	37	25	28,3
2009	238	238	17	50	94	44	33	28,1
2008	289	289	12	58	113	63	43	$24,\!2$
2007	296	296	17	63	103	76	37	27,0

13. primo grado – tempi di attesa per l'esito della causa in primo grado (data libello – data pubblicazione sentenza)

	totale sentenze pubblicate	durata meno di 1,5 anni	da 1,5 a 2	da 2 - a 2,5	da 2,5 a 3	più di 3 anni	% terminate entro anni 2
2012	176	40	57	38	28	13	55,1
2011	222	64	83	47	17	11	66,2
2010	196	70	68	28	21	9	$70,\!4$
2009	242	86	83	45	13	15	69,8
2008	278	67	88	56	32	35	55,7
2007	265	49	81	56	32	47	49,1

14. primo grado – tempi di attesa (data libello - data pubblicazione sentenza)





15. primo grado – età delle parti al termine del processo (sentenze pubblicate)

	sentenze pubblicate	donne entro anni 31	da 31 a 36	da 36 a 41	oltre anni 41	uomini entro anni 31	da 31 a 36	da 36 a 41	oltre anni 41
2012	176	12	36	44	84	2	18	45	111
2011	222	13	58	53	98	2	26	71	123
2010	196	14	43	64	75	4	32	51	109
2009	242	19	70	65	88	6	47	66	123
2008	278	21	76	77	104	4	38	87	149
2007	265	28	67	77	93	6	52	73	134

16. primo grado – altri elementi per valutare il lavoro svolto

	concordanze dubbio	pubblicazioni atti istruttori	pubbl. atti istr. supplementari	osservazioni difesa d. vincolo	sentenze pubblicate
2012	196	192	45	195	176
2011	192	205	59	206	222
2010	204	229	56	207	196
2009	250	209	46	216	242
2008	218	241	63	253	278
2007	275	311	52	290	265

17. diocesi - primo grado — cause introdotte

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
BELLUNO-F.	-	5	13	3	7	3
BOLZANO-B.	8	5	5	8	5	6
CHIOGGIA	8	1	2	1	-	4
GORIZIA	2	3	10	3	5	6
PADOVA	41	30	33	42	44	56
PORDENONE-C.	7	13	9	14	13	12
ROVIGO-A.	13	8	11	13	4	5
TRENTO	10	7	7	12	9	13
TREVISO	21	23	30	34	25	21
TRIESTE	5	6	6	4	8	7
UDINE	16	11	11	17	19	13
VENEZIA	9	11	14	13	13	16
VERONA	34	33	29	44	34	48
VICENZA	29	30	26	24	34	35
VITTORIO V.TO	9	6	6	7	4	6

18. diocesi - primo grado – cause terminate

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
BELLUNO-F.	4	2	5	6	3	7
BOLZANO-B.	3	5	7	5	7	4
CHIOGGIA	1	1	1	1	5	3
GORIZIA	4	8	4	3	9	7
PADOVA	32	48	35	46	49	61
PORDENONE-C.	16	11	10	13	8	9
ROVIGO-A.	8	12	6	5	14	8
TRENTO	6	8	7	11	17	12
TREVISO	27	26	28	25	33	27
TRIESTE	4	6	4	14	6	8
UDINE	12	14	12	15	21	12
VENEZIA	13	12	9	16	12	22
VERONA	40	28	43	40	57	59
VICENZA	27	22	33	34	40	50
VITTORIO V.TO	6	5	8	4	8	7

19. diocesi - primo grado – esito delle cause esaminate e giacenze per l'anno in corso

		t	restano da		
	esaminate	affermative	negative	archiviate	esaminare
BELLUNO-F.	6	3	1	-	2
BOLZANO-B.	16	3	-	-	13
CHIOGGIA	10	1	-	-	9
GORIZIA	9	4	-	-	5
PADOVA	91	23	8	1	59
PORDENONE-C.	31	12	4	-	15
ROVIGO-A.	26	5	3	-	18
TRENTO	26	3	3	-	20
TREVISO	63	18	9	-	36
TRIESTE	13	4	-	-	9
UDINE	33	12	-	-	21
VENEZIA	29	9	3	1	16
VERONA	94	32	4	4	54
VICENZA	66	20	4	3	39
VITTORIO V.TO	16	3	3	-	10

20. diocesi - primo grado – andamento delle cause rimaste pendenti nel tempo

al 31 dicembre	2012	2011	2010	2009	2008	2007
BELLUNO-F.	2	6	3	5	8	4
BOLZANO-B.	13	8	8	10	7	9
CHIOGGIA	9	2	2	1	1	6
GORIZIA	5	7	12	6	6	10
PADOVA	59	50	68	70	74	79
PORDENONE-C.	15	24	22	23	22	17
ROVIGO-A.	18	13	17	12	4	14
TRENTO	20	16	17	17	16	24
TREVISO	36	42	45	43	34	42
TRIESTE	9	8	8	6	16	14
UDINE	21	17	20	21	19	21
VENEZIA	16	20	21	16	19	18
VERONA	54	60	55	69	65	88
VICENZA	39	37	29	36	46	52
VITTORIO V.TO	10	7	6	8	5	9

21. diocesi - primo grado – anzianità delle cause da esaminare (cui vanno aggiunti i nuovi libelli)

	totale	anno 2012	in cui sono s 2011	state introdott 2010	e 2009	prima o nel 2008
BELLUNO-F.	2	-	2	-	-	-
BOLZANO-B.	13	8	4	1	-	-
CHIOGGIA	9	8	1	-	-	-
GORIZIA	5	2	2	1	-	-
PADOVA	59	40	19	-	-	-
PORDENONE-C.	15	7	8	-	-	-
ROVIGO-A.	18	13	5	-	-	-
TRENTO	20	10	6	3	1	-
TREVISO	36	20	11	4	1	-
TRIESTE	9	5	4	-	_	_
UDINE	21	14	5	1	1	-
VENEZIA	16	9	5	2	-	-
VERONA	54	34	18	2	_	_
VICENZA	39	27	12	-	-	-
VITTORIO V.TO	10	9	1	-	-	-

22. diocesi - primo grado – durata delle cause (data libello – data pubblicazione della sentenza)

da presentazione libello	20	12	20	11	20)10	20	09	20	08
a pubblicazione sentenza	anni 2	oltre 2								
BELLUNO-F.	1	1	1	-	6	-	5	-	1	3
BOLZANO-B.	4	2	2	2	2	3	3	2	2	2
CHIOGGIA	1	-	1	-	1	-	3	-	1	2
GORIZIA	4	1	6	-	3	1	5	2	3	4
PADOVA	21	10	28	23	25	7	33	10	33	20
PORDENONE-C.	3	12	4	9	4	5	6	3	8	1
ROVIGO-A.	4	3	12	4	3	-	5	1	5	7
TRENTO	3	3	3	8	4	7	5	7	2	12
TREVISO	11	7	26	2	21	1	15	4	23	7
TRIESTE	2	3	2	2	7	3	6	2	2	3
UDINE	7	7	10	3	8	1	13	3	14	4
VENEZIA	5	3	10	3	7	1	12	3	11	7
VERONA	12	22	18	17	14	24	20	32	17	44
VICENZA	17	3	20	1	30	3	31	4	29	6
VITTORIO V.TO	2	2	5	-	4	1	7	-	4	1

CAUSE DI APPELLO

anno 2012, dati analitici e comparativi

23. secondo grado - movimento cause

anno	pendenti inizio anno	introdotte	di cui NEG in 1°	esaminate	rinviate a proc. ordin.	terminate	pendenti fine anno	di cui a proc. ordin.
2012	64	141	-	205	14	158	47	20
2011	79	138	1	217	12	153	64	17
2010	52	168	1	220	15	141	79	20
2009	43	133	2	176	11	124	52	13
2008	43	114	2	157	5	114	43	7
2007	51	99	1	150	7	107	43	13

24. secondo grado – forme di conclusione

anno	totale terminate	decreti conferma	sente affermative	enze negative	cause archiviate	% terminate pro nullità
2012	158	144	8	5	1	96,2
2011	153	137	11	4	1	96,7
2010	141	129	4	8	_	94,3
2009	124	117	3	3	1	96,8
2008	114	99	11	2	2	96,5
2007	107	104	2	1	_	99,1

25. secondo grado – esito dei capi di nullità nelle cause terminate

	deciso pro nullità con			pro validità p	er	esaminati in	incidenza %
	decreto	sentenza	decr.	sent.	archiv.	totale	su totale capi
incapacità psichica 2	66	4	6	2	-	78	27,6
incapacità psichica 3	64	2	2	1	1	70	24,7
simulazione totale	-	-	-	-	-	-	-
indissolubilità	51	3	4	2	-	60	21,2
fedeltà	5	_	2	-	-	7	2,5
prole	58	2	3	-	-	63	22,3
costrizione e timore	1	-	-	-	-	1	0,3
condizione	-	-	-	2	-	2	0,7
errore	-	-	-	1	-	1	0,3
dolo	1	-	-	-	-	1	0,3
altri	-	-	-	-	-	-	-

26. secondo grado – attesa per i decreti di conferma

per decreti emessi nel	totale emessi	v o t o mesi 3	collegiale mesi6	entro oltre m. 6	aggiunger mesi 1	e per la pubb mesi 2	licazione oltre 2	non ancora pubblicati
2012	144	49	78	17	85	36	2	21
2011	137	49	80	8	102	24	1	10
2010	129	65	59	5	103	13	4	9
2009	117	49	66	2	97	19	1	_
2008	99	34	63	2	77	22	-	9
2007	104	31	66	7	94	9	-	1